

Deliberazione della Conferenza dei Servizi 5 giugno 2017, prot. 7583

**Comune di Nichelino – Società Campi di Vinovo Spa – Richiesta di autorizzazione amministrativa ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 114/98, della l.r. n. 28/99 s.m.i. e della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 modificata da ultimo con la D.C.R. n. 191-43016 del 20.11.2012 – Conferenza dei Servizi, seduta del 17 maggio 2017.**

Premesso che:

il giorno 17 del mese di maggio 2017 alle ore 11,00 circa si è riunita presso la sala riunioni del 1° piano della sede regionale di Via Pisano, 6 – Torino la seduta decisoria della Conferenza dei Servizi, con la partecipazione obbligatoria degli Enti locali e la presenza facoltativa degli Enti ed Associazioni di cui all’art. 9 comma 4 del d.lgs. 114/98, convocati preventivamente con nota prot. n. 5520/A1903A del 19/04/2017;

in data 8 febbraio 2017, pervenuta in Regione Piemonte in data 21 febbraio 2017, la Società Campi di Vinovo Spa, ha presentato all’Amministrazione comunale di Nichelino la richiesta di ridefinizione del centro commerciale classico Comparto A, tipologia G-CC2 di mq. 12.000 (autorizzato con DCS n. 13404/DA1701 del 15/07/2008 e ridefinito con DCS n. 18893/A1903A del 18/11/2016), tramite l’accorpamento di esercizi di vicinato in una media struttura di 310 mq. e la modifica del numero degli esercizi commerciali, settore alimentare e non alimentare, ubicato in Strada dello Scarrone/Strada del Debouche in una localizzazione L2 del Comune di Nichelino, in applicazione dell’art. 15 comma 10 lett. c) della D.C.R. n. 191–43016 del 20.11.2012.

la Conferenza dei Servizi, nella seduta del 17/05/2017, dopo una breve discussione, ha espresso, all’unanimità dei presenti a partecipazione obbligatoria, parere favorevole all’istanza presentata dalla Società Campi di Vinovo Spa, per la ridefinizione del centro commerciale classico Comparto A, tipologia G-CC2 di mq. 12.000, con le seguenti prescrizioni:

- di fare salve tutte le prescrizioni contenute nelle precedenti deliberazioni di Conferenza dei Servizi n. 13404/DA1701 del 15/07/2008 per l’attivazione del centro commerciale classico di mq. 12.000 e n. 18893/A1903A del 18/11/2016 di ridefinizione del medesimo, nn. 14224-14226-14228/2011 e n. 13099/2013 di modifica delle prescrizioni viabilistiche e nelle determinazioni dirigenziali n. 295 del 12/07/2012 e n. 79 del 22/02/2017 relative alle autorizzazioni regionali preventive ai permessi a costruire dei centri commerciali A e B ubicati nel territorio del Comune di Nichelino, che hanno recepito le soluzioni per il superamento delle esternalità negative;
- di prevedere il ritiro, da parte dell’Amministrazione comunale, delle precedenti autorizzazioni commerciali prima del rilascio di quelle derivanti dal presente atto, poiché sono considerate “nuove autorizzazioni”, essendo rilasciate nel rispetto inderogabile di tutta la normativa prevista dalla DCR n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.99;
- di subordinare l’apertura del centro commerciale alla verifica che sia composto dagli esercizi autorizzati che dovranno essere obbligatoriamente separati e distinti con pareti continue prive di qualunque interruzione, quali porte, uscite di sicurezza e tornelli ai sensi dell’art. 5 della DCR n. 191-43016 del 20/11/12. Tale obbligo deve permanere nel tempo ed essere sottoposto a vigilanza e controllo ai sensi dell’art. 19 della LR 28/99 e dell’art. 22 del d.lgs 114/98.

Udita la relazione di conformità alla DCR n. 191-13016 del 20/11/2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29/10/1999, del rappresentante della Regione Piemonte;

acquisito il parere di conformità del rappresentante dell'Amministrazione comunale di Nichelino, reso telefonicamente;

udita la relazione di conformità del rappresentante della Città Metropolitana di Torino;

sentiti gli interventi dei rappresentanti degli Enti e delle Associazioni a partecipazione facoltativa;

preso atto delle risultanze dei processi verbali allegati agli atti del procedimento;

visto l'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59";

visti gli artt. n. 3 e 5 della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28, "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114";

viste le LL.RR. n. 13 del 27/07/2011, n. 15 del 18/12/2012 e n. 3 del 15/03/2015 di modifica alla L.R. 28/99;

visti gli artt. 6, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27 della Deliberazione del Consiglio regionale n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del d. lgs. 31 marzo 1998 n. 114";

visti gli artt. 4, 5, 6, 9, 10, 11 e 12 della deliberazione della Giunta Regionale n. 43-29533 del 1.3.2000 "Disposizioni relative al procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita", come da ultimo modificati dall'allegato 3 della DGR n. 44-6096 del 12/07/2013 "Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 43-29533 del 1.3.2000 come da ultimo integrata e modificata dalla DGR n. 66-13719 del 20/03/2010" ;

vista la DCS n. 13404/DA1701 del 15/07/2008 e n. 13852/DA1701 del 21/07/2008 di rilascio dell'autorizzazione amministrativa alla Soc. Campi di Vinovo Spa per la ridefinizione del centro commerciale di mq. 12.000 (autorizzato dalla DCS n. 13097 del 5/11/2003), tramite l'accorpamento di due grandi strutture di vendita di mq. 4.500 e 3.000 in una grande struttura G-SM2 di 7.500 mq., 5 medie struttura M-SE1/2/3 per complessivi mq. 2365 e 14 esercizi di vicinato per complessivi mq. 2135;

vista la DCS n. 18893/A1903A del 18/11/2016 di ridefinizione del centro commerciale Comparto A , tipologia G-CC2, di mq. 12.000";

viste le Deliberazioni n. 14-797 del 12.9.2005 e n. 26-4232 del 30/07/2012, con cui la Giunta Regionale ha approvato il "giudizio di compatibilità ambientale e contestuale valutazione di incidenza" relativo al Parco Commerciale "Mondojuve";

vista le determinazioni dirigenziali n. 295 del 12/07/2012 e n. 79 del 22/02/2017, di autorizzazione regionale preventiva al rilascio dei permessi di costruire relativa all'insediamento dei centri commerciali dei Comparti A e B ubicati nel territorio del Comune di Nichelino;

viste le Deliberazioni n. 14-797 del 12.9.2005 e n. 26-4232 del 30/07/2012, con cui la Giunta Regionale ha approvato il “giudizio di compatibilità ambientale e contestuale valutazione di incidenza” relativo al Parco Commerciale “Mondojuve”;

vista la proroga dell’autorizzazione n. 1513/2008 fino al 30/06/2018, rilasciata dal SUAP di Nichelino con prot. 5454 del 3/11/2014;

vista la Deliberazione n. 21- 4844 del 11.12.2006 con la quale la Giunta regionale ha approvato i criteri per il riparto dell’onere aggiuntivo dovuto ai sensi dell’art. 15 comma 11 bis della D.C.R. n. 59-10831 del 24.03.2006;

vista la l.r. n. 40/98 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”;

vista la DCR n. 211-34747 del 30.7.2008 (Aggiornamento degli allegati alla LR 40/98 a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs n. 152/2006 come modificato dal d.lgs n. 4/2008);

vista la DGR n. 63-11032 del 16.3.2009 “Atto di indirizzo inerente l’applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di cui alla LR 40/98”;

visto l’art. 26 comma 7 e seguenti della l.r. n. 56/77 s.m.i.;

la Conferenza dei servizi con voti unanimi, espressi dai soggetti a partecipazione obbligatoria presenti alla seduta,

delibera

1) di accogliere la richiesta di autorizzazione amministrativa presentata dalla Società Campi di Vinovo Spa, relativa alla ridefinizione del centro commerciale classico Comparto A, tipologia G-CC2 di mq. 12.000 (autorizzato con DCS n. 13404/DA1701 del 15/07/2008 e ridefinito con DCS n. 18893/A1903A del 18/11/2016), tramite l’accorpamento di esercizi di vicinato in una media struttura di 310 mq. e la modifica del numero degli esercizi commerciali, settore alimentare e non alimentare, ubicato in Strada dello Scarrone/Strada del Debouche in una localizzazione L2 del Comune di Nichelino, in applicazione dell’art. 15 comma 10 lett. c) della D.C.R. n. 191-43016 del 20.11.2012, avente le seguenti caratteristiche:

a) superficie di vendita del centro commerciale classico di 12.000, composto da:

1 grande struttura alimentare e non alimentare G-SM2 mq. 6.200

1 media struttura non alimentari M-SE3 mq. 1.300

1 media struttura non alimentari M-SE1 mq. 310

44 es. di vicinato per complessivi mq. 4.190

b) superficie complessiva del centro commerciale mq. 20.970

c) fabbisogno parcheggi ed altre aree di sosta per la tipologia distributiva grande struttura centro commerciale classico (G-CC2) con superficie di vendita pari a mq 12.000, che deve essere non inferiore a n. 1699 posti auto corrispondente a mq 44.740 di cui almeno il 50% pubblici secondo quanto disposto dall’art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 s.m.i.; la superficie destinata a parcheggi pubblici non deve essere inferiore a mq. 10.485, in relazione al 50% della superficie utile lorda nel rispetto dell’art. 21 comma 1 sub 3 e comma 2 della L.R. 56/77 s.m.i.; in relazione al volume del fabbricato la superficie destinata a parcheggi privati non deve essere inferiore a quella prevista dalla L. 122/89;

d) aree di carico e scarico merci mq. 2.766;

2) di subordinare il rilascio dell'autorizzazione amministrativa:

- facendo salve tutte le prescrizioni contenute nelle precedenti deliberazioni di Conferenza dei Servizi n. 13404/DA1701 del 15/07/2008 per l'attivazione del centro commerciale classico di mq. 12.000 e n. 18893/A1903A del 18/11/2016 di ridefinizione del medesimo, nn. 14224-14226-14228/2011 e n. 13099/2013 di modifica delle prescrizioni viabilistiche e nelle determinazioni dirigenziali n. 295 del 12/07/2012 e n. 79 del 22/02/2017 relative alle autorizzazioni regionali preventive ai permessi a costruire dei centri commerciali A e B ubicati nel territorio del Comune di Nichelino, che hanno recepito le soluzioni per il superamento delle esternalità negative.

In particolare, le opere di viabilità previste in progetto devono essere realizzate, collaudate e/o consegnate anticipatamente in attesa di collaudo, prima dell'attivazione della struttura commerciale. Le opere dovranno essere oggetto di convenzione o di atto unilaterale d'obbligo e dovranno essere autorizzate dagli enti competenti;

- al preventivo ritiro, da parte dell'Amministrazione comunale, delle precedenti autorizzazioni prima del rilascio di quelle derivanti dal presente atto, poiché sono considerate "nuove autorizzazioni", essendo rilasciate nel rispetto inderogabile di tutta la normativa prevista dalla DCR n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.99;

3) di subordinare l'apertura del centro commerciale alla verifica che:

il centro commerciale sia composto dagli esercizi autorizzati che dovranno essere obbligatoriamente separati e distinti con pareti continue prive di qualunque interruzione, quali porte, uscite di sicurezza e tornelli ai sensi dell'art. 5 della DCR n. 191-43016 del 20.11.12. Tale obbligo deve permanere nel tempo ed essere sottoposto a vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 19 della LR 28/99 e dell'art. 22 del d.lgs 114;

4) di far salvo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso.

Il Comune di Nichelino (TO) in ottemperanza al combinato disposto dell'art. 9 del D.lgs 114/98 e dell'art. 13 comma 1 della DGR n. 43-29533 del 1.3.2000 s.m.i. è tenuto al rilascio delle autorizzazioni commerciali entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data della presente deliberazione.

A norma dell'art. 13 comma 2 della sopra citata deliberazione, copia delle autorizzazioni dovranno essere trasmesse alla Direzione Competitività del Sistema regionale – Settore Commercio e Terziario, Via Pisano 6, Torino.

Il Presidente della Conferenza dei Servizi  
Dirigente del Settore Commercio e Terziario  
Dott. Claudio Marocco